



Provincia di Vercelli



Comune di Vercelli

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI VERCELLI E IL COMUNE DI VERCELLI
PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI SUGLI
IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL D.Lgs. 192/05, D.P.R. 74/13, DELLA L.R. 3/2015 E
DELLA D.G.R. n. 32-7605 del 28/09/2018**

Vista la Legge Regionale del Piemonte 26 aprile 2000, n. 44 “*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’*”.

Vista la D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968 “*Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria – Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia.*”

Visto il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 - *Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.*

Vista la Legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 - *Disposizioni regionali in materia di semplificazione.*

Visto l’articolo 5 della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 “*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56*”, con il quale sono state conferite alla Provincia di Vercelli le funzioni fondamentali attribuite dall’articolo 1, comma 44 della L. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all’ articolo 1, comma 85 della L. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell’articolo 2 della predetta Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23, ivi comprese le funzioni in materia di controllo e uso razionale dell’energia e del risparmio energetico e di controllo degli impianti termici di cui all’art. 53 della L.R. 44/00 sopra richiamata.

Vista la D.G.R. 28/09/2018 n. 32-7605 recante “*L.R. 3/2015, art. 39, c. 1, lettere c), g) e l). Approvazione delle nuove disposizioni in materia di catasto, accertamenti e ispezioni degli impianti termici e obblighi di comunicazione in capo ai distributori di combustibile per gli impianti termici.*”

Dato atto che, ai sensi della D.G.R. richiamata al punto precedente:

- le Province e la Città Metropolitana di Torino sono confermate quali Autorità Competenti allo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici;
- al fine di verificare l'efficacia delle procedure e metodologie introdotte dalla succitata deliberazione è previsto lo svolgimento di una campagna ispettiva sperimentale su tutto il territorio regionale;
- le Province e la Città Metropolitana di Torino possono svolgere le attività di competenza tramite proprio personale o mediante affidamento del servizio all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (di seguito A.R.P.A.).

Considerato che A.R.P.A. Piemonte è disponibile a svolgere le attività di ispezione degli impianti termici per conto della Provincia di Vercelli, secondo le modalità operative di cui alle suddette Deliberazioni regionali e nei limiti previsti dalla Convenzione in essere.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

La Provincia di Vercelli, rappresentata dal Dirigente dell'Area Ambiente Dott. Piero Gaetano Vantaggiato domiciliato per la carica in Provincia di Vercelli Via S. Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

E

Il Comune di Vercelli, nella persona del Responsabile del Settore Sviluppo Urbano ed Economico Politiche Ambientali ed Energetiche Dott. Giuseppe SCARAMOZZINO, domiciliato per la carica presso il Comune di Vercelli P.zza Municipio n. 5 - 13100 Vercelli, in qualità di Dirigente delegato a rappresentare il Comune di Vercelli, ai sensi della presente deliberazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1.1 - Premesse -

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art. 1.2 - Oggetto della Convenzione -

La Convenzione ha per oggetto lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici degli edifici di cui all'art. 9 del D.Lgs 192/05 finalizzati a verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici di competenza provinciale e comunale comprendenti anche le verifiche sulla installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione degli impianti termici.

La Convenzione regola, altresì, lo svolgimento delle verifiche in materia di efficienza energetica richieste dagli utenti ai sensi dell'articolo 8 della D.G.R. n. 23-2724/2015.

E' da intendersi impianto termico, un impianto tecnologico così come definito dall'articolo 2, l-tricies del D.Lgs 192/05 e s.m.i.¹.”

Art. 1.3 - Impianti soggetti a ispezione -

Ai sensi dell'Allegato A al D.Lgs 192/05 si intendono per “ispezioni” gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle Autorità pubbliche competenti, mirati a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni dello stesso decreto.

Sono sottoposti ad ispezione tutti gli impianti centralizzati ed autonomi di cui all'art. 9, comma 2 del D.P.R. 74/2013 posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale della Città di Vercelli.

Per effetto della presente Convenzione le suddette ispezioni sono svolte da personale della Provincia e da A.R.P.A. Piemonte in nome e per conto della Provincia di Vercelli.

Art. 1.4 - Impianti soggetti ad accertamento documentale -

Ai sensi dell'Allegato A al D.Lgs 192/05 l'accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

Gli accertamenti documentali sono svolti dalla Provincia di Vercelli tramite il sistema informativo CIT, garantendo uniformità di azione nell'ambito territoriale di riferimento.

Sono sottoposti ad accertamento i soli impianti di cui all'art. 9, comma 2 del D.P.R. 74/2013 posti al servizio di edifici ricadenti nell'ambito territoriale della Provincia di Vercelli. Sulla base degli accertamenti documentali effettuati, la Provincia di Vercelli fornisce all'A.R.P.A. gli elenchi degli impianti da sottoporre a ispezione di cui al successivo art.2.1, elenchi in misura congrua alle risorse di cui all'art. 1.6.

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.

Le attività di accertamento strettamente connesse alle ispezioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: conferma e verifica delle generalità del responsabile dell'esercizio, verifica dei requisiti dei manutentori/installatori, trasmissione dell'avviso di ispezione, verifica della documentazione richiesta, verifica della presenza/assenza dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione, eventuale notifica di illecito amministrativo al responsabile dell'esercizio, ecc.) sono svolte dalla Provincia o dall'A.R.P.A.

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 192/2005 modificato dall'articolo 2 del D.L. 63/2013 e convertito in Legge n. 90/2103: è definito "impianto termico": l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

Art. 1.5 - Durata della Convenzione -

La Convenzione ha validità di anni tre dalla data di sottoscrizione, salvo quanto previsto dai seguenti articoli, e può essere rinnovata previa intesa fra le parti.

Al termine della campagna sperimentale di controllo la presente Convenzione previa verifica potrà essere modificata per tener conto degli esiti e dell'efficacia della predetta campagna.

I contenuti della presente Convenzione, anche per quanto riguarda gli aspetti procedurali, potranno essere verificati in ogni momento su richiesta di una delle parti.

Qualora nel corso di validità della Convenzione siano apportate modifiche alle norme inerenti il controllo degli impianti termici, la presente Convenzione potrà altresì essere modificata.

La Convenzione è comunque subordinata alla vigenza delle norme che impongono i controlli sugli impianti termici e della titolarità della funzione in capo alla Provincia di Vercelli, nonché alla sussistenza delle risorse finanziarie richiamate all'articolo successivo.

Art. 1.6 – Oneri della Convenzione –

Gli oneri derivanti dalla presente Convenzione sono sostenuti dalla Provincia di Vercelli per lo svolgimento delle ispezioni.

Art. 1.7 - Documenti che regolano il Servizio -

L' affidamento e lo svolgimento del servizio sono disciplinati:

- a) dalla presente Convenzione;
- b) dalle norme tecniche UNI - CTI, UNI - CIG, CEI, UNI - EN, applicabili alle attività e agli impianti in oggetto e relativi componenti;
- c) dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- d) dal D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
- e) dal D.P.R. 412/1993, dal D.Lgs 192/2005 e dal D.P.R. 74/2013 e loro ss.mm.ii.;
- f) dalla D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009 e ss.mm.ii.;
- g) dalla D.G.R. n. 32-7605 del 28/09/2018
- h) dalle Linee guida Enea;

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ ISPETTIVA

Art. 2.1 - Programmazione e Pianificazione dell'attività -

Le ispezioni sono programmate dalla Provincia di Vercelli secondo i criteri di priorità di cui all'art. 9, comma 9, del D.P.R. 74/2013.

La Provincia di Vercelli pianifica le ispezioni su un numero di impianti selezionati in base:

- agli esiti degli accertamenti documentali di cui all'art. 1.4, nei casi previsti all'art. 4, comma 2, lett. b e c, della D.G.R. n. 32-7605 del 28/09/2018 o di precedenti verifiche effettuate sugli impianti;

- all'analisi dei dati comunicati alla Regione Piemonte dai distributori di combustibile, resi disponibili dalla stessa tramite il CIT, al fine dell'individuazione degli impianti non censiti;
- alle segnalazioni e/o agli esposti pervenuti dagli utenti o da Enti terzi in relazione a presunte anomalie degli impianti.

Art. 2.2 - Effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni -

Gli accertamenti sono eseguiti durante tutto l'anno, mentre le ispezioni sono effettuate preferibilmente nei periodi di esercizio degli impianti termici.

Fatto salvo, quanto di diretta competenza del Comune di Vercelli, la Provincia provvede a comunicare tutte le altre irregolarità riscontrate durante l'ispezione agli Organi competenti in materia, senza alcun onere per il Comune di Vercelli.

Gli accertamenti e le ispezioni sono effettuati con le modalità di cui alla D.G.R. n. 32-7605 del 28/09/2018 ed alle Linee guida redatte dall'ENEA in attuazione del D.Lgs 192/05, del D.P.R. 74/2013 e del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i.

In caso di esito negativo dell'ispezione, con gravi irregolarità e/o impianti pericolosi, potrà essere effettuata una seconda ispezione finalizzata a verificare l'eliminazione delle anomalie riscontrate.

CAPO III

RAPPORTO CON L'UTENZA

Art. 4.1 - Avviso di visita all'utente -

L'ispezione è comunicata dalla Provincia di Vercelli, o direttamente da A.R.P.A. al Responsabile dell'impianto con almeno 15 giorni di anticipo mediante apposita cartolina di avviso, o con altro mezzo di preavviso idoneo a verificare la ricezione, compresa la posta elettronica certificata, su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita.

La data programmata per l'ispezione può essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo. La nuova data è concordata con l'utente dalla Provincia o da A.R.P.A. Piemonte.

Art. 4.2 - Documentazione da rilasciare -

Al termine dell'ispezione l'operatore incaricato deve redigere e sottoscrivere apposito rapporto di ispezione.

Il rapporto di ispezione deve essere controfirmato per presa visione dal responsabile dell'impianto o suo eventuale delegato. Copia del rapporto di ispezione deve essere consegnata al medesimo responsabile e inserito nel C.I.T.

Se il Responsabile dell'impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscrivere il rapporto di ispezione, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque è successivamente notificato all'interessato, nelle forme di legge.

I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5 del D.P.R. 74/2013.

Art. 4.3 - Sanzioni amministrative -

Le violazioni previste dall'art. 15 del D.Lgs 192/05 e s.m.i., sono quando è possibile, immediatamente contestate dalla Provincia o dall'A.R.P.A. tanto al trasgressore quanto alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa e introitate dalla Provincia di Vercelli.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della stessa violazione sono notificati agli interessati con le modalità e i termini indicati all'art. 14 comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero entro il termine di 90 giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica Italiana ed entro il termine di 360 giorni dall'accertamento per i residenti all'estero.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 4 – Foro competente -

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere durante la durata della presente Convenzione o successivamente sull'interpretazione ed esecuzione di quanto ne forma oggetto, in ogni sua clausola. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro Vercelli.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti:

Per la Provincia di Vercelli
Dott. Piero Gaetano Vantaggiato

Per il Comune di Vercelli
Dott. Giuseppe Scaramozzino